

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2139)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1962  
(V. Stampati nn. 1621, 2122 e 3070)*

**d'iniziativa dei deputati GENNAI TONIETTI Erisia (1621); FORNALE, FERRARI Giovanni, SORGI e COLLESELLI (2122); ANGELINI Ludovico, MONTANARI Otello, BARBIERI, SANTARELLI Ezio, RE Giuseppina, MESSINETTI, BORELLINI Gina e CERRETI Giulio (3070)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1962*

Sospensione dei termini di cessazione del servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti ospedalieri in servizio di ruolo al 30 giugno 1961, che successivamente siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività

presso gli stessi ospedali, nonchè i primari, gli aiuti e gli assistenti che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i sanitari, che occupano dei posti per i quali sono stati banditi i relativi concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alla data del 26 luglio 1962.